



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 01.03.1996
COM(96) 74 def.

96/0051 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti, e il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei Territori occupati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 20 novembre 1995, è stato firmato a Bruxelles l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra. In attesa che detto accordo entri in vigore, il 18 dicembre 1995 è stato firmato un accordo interinale con Israele sul commercio e sulle misure di accompagnamento, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Il protocollo n. 1 dell'accordo interinale, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari d'Israele, prevede, per determinati prodotti, l'apertura di contingenti tariffari o la fissazione di quantità di riferimento. Al tempo stesso, un accordo in forma di scambio di lettere allegato all'accordo interinale garantisce a Israele l'importazione nella Comunità di 200 000 tonnellate di arance a prezzo ridotto.

Occorre modificare, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, che stabilivano contingenti tariffari o quantità di riferimento per taluni prodotti originari di questo paese.

A fini di semplificazione e di efficacia, si propone altresì di autorizzare la Commissione, previo parere del comitato per il codice doganale, a procedere all'adeguamento dei detti regolamenti in questione in seguito alla conclusione degli accordi tra la Comunità e i paesi interessati.

Questo è lo scopo della presente proposta di regolamento.

Proposta di

Regolamento (CE) del Consiglio

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti, e il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei Territori occupati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che all'allegato II del regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio¹, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti, si aprono contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Israele;

considerando che all'allegato II del regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio², che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei Territori occupati, si stabiliscono quantità di riferimento per taluni prodotti originari di Israele;

considerando che, in attesa che entri in vigore l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, il 18 dicembre 1995 è stato firmato un accordo interinale tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra³, sul commercio e sulle misure di accompagnamento, entrato in vigore il 1° gennaio 1996; che il protocollo n. 1 e l'allegato VI, relativi al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari d'Israele, prevedono, per determinati prodotti, l'apertura di contingenti tariffari o la fissazione di quantità di riferimento;

considerando che occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 per quanto riguarda i prodotti originari di Israele; che, per alcuni prodotti, gli importi dei contingenti tariffari vengono aumentati ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000, secondo quattro quote uguali pari al 3% di detti importi; che la Comunità ha accettato, in un accordo in forma di scambio di lettere, di garantire a Israele l'importazione di 200 000 tonnellate di arance a un prezzo d'entrata ridotto;

considerando che, a fini di semplificazione e di efficacia e per analogia con le procedurali in vigore nel settore dell'agricoltura e dei prodotti agricoli trasformati, è opportuno prevedere che, dopo aver sentito il comitato per il codice doganale, la Commissione possa apportare gli adeguamenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 resi necessari dalla conclusione di accordi tra la Comunità e i paesi in questione,

1 GU n. L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. /95 (GU n. L 326 del 30.12.1995, pag.).

2 GU n. L 96 del 28.4.1995, pag. 6.

3 GU n. L

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1981/94 è così modificato:

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
"gli adeguamenti necessari in seguito alla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e i paesi in questione".
2. All'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso il testo del quarto trattino.
3. La tabella dell'allegato II riguardante Israele è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 934/95 è così modificato:

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
"gli adeguamenti necessari in seguito alla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e i paesi in questione".
2. All'articolo 3, paragrafo 2, è soppresso il testo del quarto trattino.
3. All'allegato II, le quantità di riferimento per i prodotti originari di Israele sono sostituite dalle quantità di riferimento di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingentale (1)	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)
09.1306	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, freschi	19 500	esenzione	0
09.1341	ex 0603 10 69	10 30	Altri fiori e boccioli di fiori, freschi: - dal 1° gennaio al 15 aprile 1996 - dal 1° novembre al 15 aprile degli anni successivi	3 180 5 000	esenzione	0
09.1351	0603 90		Fiori essiccati	100	esenzione	0
09.1309	ex 0701 90 51	15	Patate di primizia: - dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 - dal 1° gennaio al 31 marzo 1997 - dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 - dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 - dal 1° gennaio al 31 marzo degli anni successivi	20 000 20 600 21 200 21 800 22 400	esenzione	0
09.1342	0702 00		Pomodori, freschi o refrigerati	1 000	esenzione	0
09.1335	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	20 30 92 93 52 53 54	Cipolle, fresche o refrigerate: dal 15 febbraio al 15 maggio Cipolle selvatiche, della specie <i>Muscari comosum</i> : dal 15 febbraio al 15 maggio	 13 400	 esenzione	 60
09.1311	ex 0704 90 90	92 94 95	Cavoli cinesi: - dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 - dal 1° novembre 1996 al 31 marzo 1997 - dal 1° novembre 1997 al 31 marzo 1998 - dal 1° novembre 1998 al 31 marzo 1999 - dal 1° novembre al 31 marzo degli anni successivi	600 1 030 1 060 1 090 1 120	esenzione	0
09.1313	0705 11 05 ex 0705 11 10 0705 11 80	35 39	Lattughe a cappuccio: - dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 - dal 1° novembre 1996 al 31 marzo 1997 - dal 1° novembre 1997 al 31 marzo 1998 - dal 1° novembre 1998 al 31 marzo 1999 - dal 1° novembre al 31 marzo degli anni successivi	180 309 318 327 336	esenzione	0
09.1317	ex 0706 10 00	11 14	Carote: - dal 1° gennaio al 30 aprile 1996 - dal 1° gennaio al 30 aprile 1997 - dal 1° gennaio al 30 aprile 1998 - dal 1° gennaio al 30 aprile 1999 - dal 1° gennaio al 30 aprile degli anni successivi	6 100 6 283 6 466 6 649 6 832	esenzione	40
09.1321	ex 0709 40 00	13 14	Sedani in ramo: dal 1° gennaio al 30 aprile	13 000	esenzione	50
09.1303	0709 60 10		Peperoni dolci o peperoni	8 900	esenzione	40
09.1343	0709 90 90 0810 90 85		Altre frutta e altri ortaggi o legumi - dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 - dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 - dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 - dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 - dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi	2 000 2 060 2 120 2 180 2 240	esenzione	0
09.1353	0710 40 00 2004 90 10		Granoturco dolce, congelato - dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 - dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 - dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi	9 275 9 940 10 600	70% dell' elemento agricolo	0

(1) L'esenzione o la riduzione si applica solo al dazio ad valorem, fatta eccezione per i prodotti dal numero d'ordine 09.1352 al 09.1359.

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-- divisione Taric	Designazioni delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingente (1)	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)	
09.1325 seguito	ex 0805 20 19	01					
		03					
		05					
		07					
		09					
		11					
		13					
		15					
		23					
		25					
	33						
	35						
	43						
	45						
	53						
	55						
	63						
	65						
		ex 0805 20 21	13				
			21				
			31				
			51				
		ex 0805 20 23	71				
			13				
			21				
			31				
		ex 0805 20 25	51				
			71				
			13				
			21				
		ex 0805 20 27	31				
			51				
			71				
			13				
		ex 0805 20 29	21				
			31				
			51				
			71				
		ex 0805 20 31	12				
			14				
			21				
			23				
		ex 0805 20 33	31				
			51				
			71				
			91				
		ex 0805 20 35	11				
			21				
			31				
			41				
		ex 0805 20 37	51				
			61				
			11				
			21				
		ex 0805 20 39	31				
			41				
			51				
			61				

(1) L'esenzione o la riduzione si applica solo al dazio ad valorem, fatta eccezione per i prodotti dal numero d'ordine 09.1352 al 09.1359

7

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazioni delle merci	Volume del contingente per anno o periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingente (1)	Tasso di riduzione dei dazi doganali al di là dei contingenti tariffari (in %)
09.1301	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta di alcole o di zucchero	180	esenzione	0
09.1350	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta	250	esenzione	0
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia	92 600	esenzione	70
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	10 10 10 10 91 10 10 10 10	di cui: succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2l	22 400	esenzione	70
09.1319	2009 50		Succhi di pomodoro	10 200	esenzione	60
09.1352	2204 21 10 ex 2204 21 79 ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 83 ex 2204 21 83 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 84 ex 2204 21 84 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99	79 80 79 80 10 79 80 80 10 79 80 10 80 10 80 10 80 80	Altri vini	1 610 hl	0	0

(1) L'esenzione o la riduzione si applica solo al dazio ad valorem, fatta eccezione per i prodotti dal numero d'ordine 09.1352 al 09.1359

ALLEGATO II

Quantità di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Sotto-divisione Taric	Designazioni delle merci	Periodo	Origine	Quantità di riferimento (in tonnellate)
18.0060	ex 0709 30 00	10 20 30 60	Melanzane	dal 1.12 al 30.4 de l'anno seguente	Israele	1 140
18.0120	0804 40		Avocadi	dal 1.1 al 31.12	Israele	37 200
18.0130	ex 0806 10 29	46 50 60 70	Uve fresche da tavola	dal 15.5 al 14.7	Israele	2 280
18.0150	ex 0810 50 00	10	Kiwi	dal 1.1 al 30.4	Israele	240
18.0160	ex 0812 90 95	11 20	Altri agrumi, tritati, provvisoriamente conservati	dal 1.1 al 31.12	Israele	1 320
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Segmenti di pompelmi e di pomeli	dal 1.1 al 31.12	Israele	16 440
18.0215	ex 2008 30 79	10	Pompelmi e pomeli, non in segmenti	dal 1.1 al 31.12	Israele	2 400
18.0220	ex 2008 30 91	11 12 13 19 91 92	Segmenti di pompelmi e di pomeli Pompelmi e pomeli, altro che segmenti Polpe di agrumi Agrumi finemente tritati	dal 1.1 al 31.12	Israele	3 480
18.0225	ex 2008 30 99	11	Segmenti di pompelmi e di pomeli	dal 1.1 al 31.12	Israele	5 000
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmi e di pomeli	dal 1.1 al 31.12	Israele	34 440

SCHEDE FINANZIARIA

1. Linea di bilancio: Cap. 12, art. 120
2. Base giuridica: art. 113 del trattato
3. Denominazione della misura tariffaria: Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti, e il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei Territori occupati.
4. Obiettivo: Esecuzione di un'obbligo contrattuale (accordo interinale CE-Israele)
5. Metodo di calcolo:

1. Nuovi contingenti tariffari:

Designazione dei prodotti	Quantità	Prezzo in ECU/unità	Dazio normale (in %)	Dazio contingentale	Perdita di entrate (in ECU)
Altri fiori	5 000 T	4.220 /T	15,6	esenzione	3 291 600
Fiori essiccati	100 T	10 029 /T	18,3	esenzione	183 531
Pomodori	1 000 T	695 /T	13,3 (media)	esenzione	93 825
Altre frutta e altri ortaggi o legumi	2 000 T	2 994 /T	13 (media)	esenzione	778 440
Pomodori, carote e altri ortaggi o legumi secchi	100 T	3 301 /T	15,5	esenzione	51 165
Clementine, wilkings, ecc.	14 000 T	662 /T	19,3	esenzione	1 788 724
Limette	1 000 T	1 223 /T	15,5	esenzione	189 565
Preparazioni e conserve di carne di tacchino	300 T	2 964 /T	15,6	8,5%	63 133
Alcuni ortaggi o legumi, congelati	1 000 T	2 273 /T	21,3	esenzione	484 149
Fette di frutta, fritte nell'olio	100 T	1 296 /T	22,7 (media)	esenzione	29 419
Miscugli di frutta	250 T	1 880 /T	19,7 (media)	esenzione	92 590
Granoturco dolce	16 000 T		129,18 Ecu/T	90,43 Ecu/T	620 064
Cioccolato bianco	100 T		578,81 Ecu/T	405,17 Ecu/T	17 364
Cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao	2 500 T		491,61 Ecu/T	417,87 Ecu/T	184 352
Alimenti per bambini	100 T		1 076,06 Ecu/T	753,24 Ecu/T	32 282
Prodotti a base di cereali	200 T		461,92 Ecu/T	323,34 Ecu/T	27 715
Prodotti di panetteria	3 200 T		317,73 Ecu/T	222,41 Ecu/T	305 021

Totale delle perdite di entrate: 8 232 939 ECU all'anno.

2. Contingenti tariffari esistenti e prodotti soggetti a una quantità di riferimento:

Queste misure non danno luogo a perdite di entrate supplementari rispetto a quelle derivanti dall'applicazione del precedente accordo CE-Israele.

6. Lotta contro la frode: Delle disposizioni concernente la gestione dei contingenti tariffari prevedono le misure necessarie di prevenzione e di protezione contro le frode e irregolarità.

ISSN 0254-1505

COM(96) 74 def.

DOCUMENTI

IT

02 11

N. di catalogo : CB-CO-96-086-IT-C

ISBN 92-78-00934-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo